



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 09/03/2020

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- ANNO 2020 - CONFERMA

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **marzo** alle ore **18:38**, presso la Sala Consiliare "Mario Delitala", si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in **prima convocazione**.

Risultano all'appello nominale:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Fadda Antonio	Si	
Vicesindaco	Pintus Laura	Si	
Consigliere Comunale	Porcu Valerio	Si	
Consigliere Comunale	Crudu Marco	Si	
Consigliere Comunale	Casu Costantino	Si	
Consigliere Comunale	Noli Francesca	Si	
Consigliere Comunale	Niffoi Rita		Si
Consigliere Comunale	Porcu Maria	Si	
Consigliere Comunale	Gasola Giovanni	Si	
Consigliere Comunale	Puddu Antonio	Si	
Consigliere Comunale	Chironi Pasquale	Si	
Consigliere Comunale	Fancello Pietro Michele	Si	
Consigliere Comunale	Cadeddu Monica		Si

Totale Presenti: **11**

Totale Assenti: **2**

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Fadda Antonio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Piredda Anna Maria** nella qualità di Segretario Comunale.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del [Decreto Legislativo n. 360/1998](#), come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della [legge n. 296/2006](#) (Legge Finanziaria 2007) recita: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*.
- con [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002](#) sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del [D.L. 93/2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#), si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della [legge 220/2010](#);
- l'articolo 5 del [D.Lgs. 23/2011](#) aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la [risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del [D.L. 138/2011](#) così come modificato dall'art. 13, comma 16, [del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), prevede:
 - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#);
 - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del [D.L. 138/2011](#) così come convertito dalla [legge 148/2011](#) prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il [D.L. 201/2011](#) definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

- l'art. 53, comma 16, della [legge n. 388/2000](#) stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), come da ultimo modificato dal [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 46 del 27/09/2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare, ai sensi dell'articolo 52 del [D.Lgs. N. 446/1997](#), il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), all'uopo predisposto, composto da n. 5 articoli;

DATO ATTO che con la precedente Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 08 del 21/05/2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione delle aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'Anno 2015 nella misura dello 0,5%;

RILEVATO CHE detta aliquota *non è stata* modificata negli anni successivi e pertanto per l'anno 2020 l'aliquota vigente è pari a 0,5%;

RITENUTO di voler confermare le attuali tariffe vigenti per l'addizionale irpef nonostante il cessare dell'applicazione dell'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospendeva, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella GU n. 50 del 28/02/2020, che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con n. 8 voti favorevoli e con l'astensione dei tre Consiglieri della Minoranza presenti (Puddu – Chironi – Fancello), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di confermare, ai sensi delle disposizioni in materia, l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF nella misura dello 0,5% con efficacia dal 1° Gennaio 2020.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente Deliberazione, o estratto di essa, oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, nonché all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Di allegare la presente Deliberazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022.
Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Con n. 8 voti favorevoli e con l'astensione dei tre Consiglieri della Minoranza presenti (Puddu – Chironi – Fancello), espressi per alzata di mano:

DELIBERA:

Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Orani, 03/03/2020

Il Responsabile del Servizio
Costa Ivan Salvator

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere **Favorevole**

Orani, 03/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Ivan Salvator

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

Sindaco Fadda Antonio	Segretario Comunale Piredda Anna Maria
---------------------------------	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.

Dalla residenza Comunale, 10/03/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 10/03/2020.

Orani, 10/03/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, 09/03/2020

Il Responsabile del Servizio
Costa Ivan Salvator